

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 05 del 21 novembre 2022.

Erogazione del bonus una tantum pari ad euro 150,00

Nel quadro delle ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il decreto - legge n. 144 del 23 settembre 2022, ha previsto, agli art. 18 e 19, il riconoscimento di un'indennità *una tantum* pari ad euro 150,00 a determinate categorie di soggetti.

L'Inps con la **circolare n. 116 del 17/10/2022** e **n. 127 del 16/11/2022** e **messaggio n. 4159 del 17/11/2022** ha dato istruzioni a riguardo.

Di seguito i soggetti interessati e i requisiti necessari:

- ✓ **Lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale.**

Possono accedere all'indennità *una tantum* di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, purché presentino i seguenti requisiti:

- nella competenza del mese di novembre 2022 presentino una retribuzione mensile, da intendersi come **retribuzione imponibile ai fini previdenziali Inps, di importo non eccedente i 1.538,00 euro lordi;**
- **non siano titolari di trattamenti di cui all'art. 19 c. 1 del suddetto decreto-legge, ovvero non devono essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- **non devono far parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza**, ai sensi dell'art. 19 c. 16 del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022.

Il bonus di 150 euro spetterà in misura piena anche ai dipendenti a tempo parziale.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore presentasse un imponibile previdenziale azzerato in quanto risulta interessato da eventi con copertura figurativa INPS (ad esempio nel caso di CIGO/CIGS, congedi parentali, etc.), **l'indennità verrà ugualmente riconosciuta**, diversamente se la retribuzione (imponibile previdenziale) non sarà positiva a causa di eventi non coperti da contribuzione figurativa (ad esempio aspettativa non retribuita) l'indennità non potrà essere elargita.

La predetta indennità verrà erogata direttamente dal datore di lavoro **con il cedolino paga di competenza del mese di novembre 2022, purché sussista il rapporto di lavoro e previa dichiarazione del lavoratore interessato con la quale dichiara i requisiti citati sopra, poi recuperata tramite conguaglio con i contributi previdenziali.**

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione del mese di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 3 del medesimo art. 18 prevede che: "L'indennità una tantum [...] **spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta**, anche nel caso di più rapporti di lavoro". Pertanto, **il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione richiesta al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.**

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato sulla denuncia mensile UniEmens la predetta indennità di 150 euro, **l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata**, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, **secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio Inps**. Si precisa, altresì, che comunque l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Resta inteso che tale indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito sia ai fini fiscali, che ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

In pratica si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta al lavoratore.

✓ **Lavoratori stagionali e intermittenti.**

I datori di lavoro dovranno pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, **in forza nel mese di novembre 2022**, laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 del decreto-legge n. 144/2022:

- nella competenza del mese di novembre 2022 presentino una retribuzione mensile, da intendersi come **retribuzione imponibile ai fini previdenziali Inps, di importo non eccedente i 1.538,00 euro lordi**;
- **non siano titolari di trattamenti di cui all'art. 19 c. 1 del suddetto decreto-legge**, ovvero **non devono essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- **non devono far parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza**, ai sensi dell'art. 19 c. 16 del decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022.

Nel caso in cui, i suddetti lavoratori non risultassero in forza nel mese di novembre 2022, potranno presentare domanda direttamente all'INPS entro il 31 gennaio 2023, ma secondo i requisiti indicati e specificati dall'art. 19 D.L. n. 144/2022 commi 13 e 14:

- Avere svolto la prestazione lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021 e di aver percepito un reddito derivante dai citati rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Il pagamento da parte dell'INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di novembre 2022.

✓ **Lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.**

I datori di lavoro dovranno pagare l'indennità anche ai dipendenti iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), in forza nel mese di novembre 2022, laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 del decreto-legge n. 144/2022.

Nel caso in cui, i suddetti lavoratori non risultassero in forza nel mese di novembre 2022, potranno presentare domanda direttamente all'INPS entro il 31 gennaio 2023, secondo i requisiti indicati e specificati dall'art. 19 D.L. n. 144/2022 comma 14:

- Avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e aver avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Il pagamento da parte dell'INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di novembre 2022.

✓ **Lavoratori domestici.**

E' prevista l'erogazione nel mese di novembre 2022, a domanda, di un'indennità *una tantum* di importo pari ad euro 150,00 nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità scorsa di 200 euro, di cui all'art. 32 comma 8 del decreto-legge n. 50/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS.

✓ **Una tantum pensionati.**

L'indennità una tantum pari ad euro 150,00 è riconosciuta d'ufficio dall'Inps, con la mensilità di novembre 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza

entro il 01 ottobre 2022, e di reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro.

I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il beneficio sia confermato senza soluzione di continuità.

I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 01 ottobre 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la Nاسpi o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico.

✓ **Titolari di trattamenti di natura assistenziale.**

In riferimento ai soggetti che alla data del 01 novembre 2022 risultano percettori dei seguenti trattamenti assistenziali, l'indennità verrà corrisposta direttamente dall'INPS:

- Pensione di inabilità
- Assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n.118/1971
- Pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali)
- Pensione, non reversibile, per sordi
- Assegno sociale di cui all'art. 3 c.6 della legge n.335/1995
- Pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153

✓ **Titolari di Reddito di Cittadinanza.**

L'indennità *una tantum* di 150 euro verrà corrisposta d'ufficio, nel mese di novembre 2022, ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

L'INPS riconoscerà tale indennità a favore di tutti i nuclei familiari che abbiano maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, senza necessità che sia presentata apposita domanda.

✓ **Collaboratori Coordinati Continuativi.**

È previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di euro 150,00, **erogata direttamente dall'INPS, su specifica istanza entro il 31 gennaio 2023, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratto** (di cui all'art. 409 c.p.c. ed iscritti alla Gestione Separata Inps) **attivo alla data del 18 maggio 2022.**

I collaboratori non devono essere titolari di trattamenti pensionistici e l'indennità sarà riconosciuta se, per l'anno 2021, presentino un reddito derivante da suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 20.000 euro.

Gli Amministratori di Società sono esclusi dal bonus una tantum.

✓ **Altri soggetti con riconoscimento dell'indennità d'ufficio da parte dell'INPS.**

L' art. 19 ai commi 9-10 e 15 del decreto-legge n. 144/2022 prevede il **riconoscimento d'ufficio** da parte dell'Inps dell'indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei seguenti soggetti:

- Titolari di indennità di disoccupazione Nاسpi e DIS-COLL nel mese di novembre 2022
- Percettori di indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022, di competenza anno 2021
- Lavoratori autonomi occasionali e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, che siano già stati ammessi alla fruizione del bonus 200 euro.

L'art. 19 al comma 12 prevede il **riconoscimento d'ufficio** da parte dell'Inps della indennità una tantum pari a 150 euro **anche a favore dei seguenti lavoratori che hanno beneficiato dell'indennità COVID-19** (art. 10 c. da 1 a 9 DL 41/2021 e art. 42 DL 73/2021):

- Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dello spettacolo.

✓ **Partita Iva.**

Tutti i lavoratori autonomi con regolare Partita Iva, beneficiari del bonus 200 euro, riceveranno anche il bonus di 150 euro. Per presentare la domanda occorre inoltrare l'apposita domanda nell'area riservata dell'Inps oppure alla propria cassa previdenziale di appartenenza tramite Spid. **Si ricorda che fino al 30.11 p.v. è possibile richiedere entrambi i bonus.**

Possono beneficiare dei bonus i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, o ad un'altra cassa previdenziale specifica in base all'Albo di appartenenza, oppure gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, pescatori autonomi.

Per poter ricevere anche il nuovo sostegno, è indispensabile avere una Partita Iva aperta e attiva, **non superare il limite di reddito nel 2021 di 20.000 euro**, essere iscritti ad una cassa previdenziale entro il 18 maggio 2022, e aver effettuato almeno un versamento contributivo, oltre ad essere in assenza di trattamenti pensionistici attivi.

Va ricordato che nel caso il titolare di Partita Iva svolgesse anche un lavoro di tipo dipendente, non può ricevere più volte il sostegno, ma solamente per una delle categorie di appartenenza.

Si precisa che lo Studio verificherà i requisiti previsti dalla normativa e contatterà direttamente il Cliente beneficiario del presente bonus per la relativa presentazione della domanda.

* * *

In allegato viene fornito, per i soli lavoratori dipendenti, il modulo di autocertificazione al fine di procedere all'erogazione.

Tale modulo va compilato da ogni lavoratore e accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Stante le numerose criticità emerse in fase di applicazione dell'elargizione in questione si raccomanda ai datori di lavoro di non entrare nel merito del diritto o meno alla corresponsione dello stesso ma di rimettere ai lavoratori, eventualmente assistiti da loro referenti di fiducia, la compilazione del modulo relativo che dovrà essere fatto pervenire allo studio tassativamente entro e non oltre il 30 novembre prossimo.

È del lavoratore la principale responsabilità sulla legittima erogazione del bonus una tantum di 150 euro da parte del datore di lavoro che lo ha in forza nel mese di novembre 2022.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito **www.studiosartoritn.it**.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio